SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Vercelli ed il sindaco, nella persona della prof.ssa Mietta Baracchi Bavagnoli;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata, con delibera n. 110 del 10 ottobre 1994, da ventiquattro consiglieri su quaranta assegnati al comune di Vercelli;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vercelli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Priore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vercelli si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona della prof.ssa Mietta Baracchi Bavagnoli.

Successivamente, in data 16 settembre 1994, sedici consiglieri su quaranta hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata da ventiquattro consiglieri con la delibera n. 110 del 10 ottobre 1994.

Il prefetto di Vercelli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato. Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vercelli ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Elio Priore.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A7636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Premesso che il comune di Cassano allo Ionio (Cosenza) ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'interno del 10 giugno 1994, l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, relativa all'anno 1993, adottata dal consiglio comunale di Cassano allo Ionio in violazione dell'art. 25 succitato e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, non è stata approvata;

Considerato, inoltre, che, anche in sede di revisione, è stata denegata l'approvazione della suddetta ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Constatato, altresì, che anche l'ulteriore ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, adottata dal consiglio comunale di Cassano allo Ionio in data 31 agosto 1994, è stata annullata dal competente organo regionale di controllo nella seduta del 12 ottobre 1994;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Cassano allo Ionio (Cosenza) ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con delibera del 5 ottobre 1992 integrata dalla delibera del 19 dicembre successivo, divenute esecutive per esito positivo del controllo da parte del competente organo regionale, in data 25 gennaio 1993.

In data 29 dicembre 1993, il predetto consiglio comunale ha presentato un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sulla quale, in data 20 aprile 1994, a seguito dell'esame della commissione di ricerca per la finanza locale, è stato richiesto un supplemento istruttorio, assegnando all'ente un termine per la risposta di trenta giorni.

Il citato termine decorreva senza che l'amministrazione comunale di Cassano allo Ionio fornisse, in maniera esauriente, le integrazioni ed i chiarimenti richiesti.

Pertanto, con decreto ministeriale in data 10 giugno 1994, la predetta ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato non è stata approvata, in quanto la mancata produzione, da parte dell'ente, della documentazione idonea alla valutazione effettiva delle misure disposte per il riequilibrio gestionale del bilancio e le integrazioni pervenute non consentivano di esprimere un giudizio di validità sull'equilibrio economico dell'ipotesi e non fornivano alcuna assicurazione sulla stabilità nel tempo della gestione finanziaria.

L'approvazione della suddetta ipotesi di bilancio è stata, altresì, denegata anche in sede di revisione, effettuata su istanza del comune, non essendo stati rilevati, in relazione all'ulteriore documentazione esibita, elementi sufficienti per rimuovere il predetto decreto ministeriale.

Da ultimo, anche l'ulteriore ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, adottata dal consiglio comunale di Cassano allo Ionio in data 31 agosto 1994, è stata annullata dal competente organo regionale di controllo, nella seduta del 12 ottobre 1994.

La situazione verificatasi nel citato comune integra l'ipotesi di cui all'art 21, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che riconduce la fattispecie alla previsione dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi determinata, ai sensi della richiamata normativa, l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non ha fornito adeguati chiarimenti in relazione al suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, sì da provocare la mancata approvazione dello stesso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A7637

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1994.

Designazione dell'autorità di riferimento per l'attuazione del regolamento CEE n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti;

Considerato che, in base all'art. 13 del citato regolamento, è necessario designare una o più autorità competenti, allo scopo di partecipare all'attuazione del regolamento medesimo;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro della sanità;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 novembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del regolamento citato in premessa, autorità di riferimento per i fabbricanti, gli importatori e la Commissione europea è il Ministero della sanità. Esso opera d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il Ministero della sanità può avvalersi, per le attività tecnico-scientifiche, dell'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
COMINO

Il Ministro della sanità
COSTA

94A7638

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 settembre 1994, n. 665.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico ortopedico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale del tecnico ortopedico con il seguente profilo: il tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

2. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:

a) addestra il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate;

b) collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione;

c) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.

3. Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 314

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in note alle premesse.

94G0696

DECRETO 14 settembre 1994, n. 666.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del podologo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del podologo;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.

2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.

3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.

4. Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 313

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in note alle premesse.

94G0697

DECRETO 14 settembre 1994, n. 667.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico audiometrista;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale del tecnico audiometrista con il seguente profilo: il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico.

2. L'attività dell'audiometrista è volta all'esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia dell'apparato uditivo e vestibolare.

3. Il tecnico audiometrista:

a) opera, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia;

b) collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche.

4. Il tecnico audiometrista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 310

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art 6 del D.Lgs n 502/1992 si veda in nota alle premesse.

94G0698

DECRETO 14 settembre 1994, n. 668.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audioprotesista.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico audioprotesista;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.

2. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.

3. L'attività del tecnico audioprotesista è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.

4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso.

5. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico audioprotesista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 312

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in note alle premesse.

94G0699

DECRETO 14 settembre 1994, n. 669.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali alle dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.

2. L'igienista dentale:

a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;

b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta di dati tecnico-statistici;

c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;

d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;

e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

3. L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di tecnico audioprotesista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 311

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs n. 502/1992 si veda in note alle premesse.

94G0700

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 novembre 1994.

Emissione di un prestito della Repubblica italiana sui mercati internazionali per un ammontare nominale fino a 500 miliardi di yen giapponesi, suddiviso in tre tranches.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, con legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 16 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 131.362 miliardi;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli dalla Corte dei conti;

Attesa l'opportunità di procedere ad una emissione obbligazionaria sui mercati internazionali per l'ammontare nominale fino a 500 miliardi di yen, suddivisa in tranches della durata di tre, dieci e venti anni;

Considerato che, nel mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale fino a 500 miliardi di yen, suddiviso in tre tranches.

Art. 2.

La prima tranche di durata triennale, con decorrenza 15 dicembre 1994, è regolata come segue:

importo nominale: 125 miliardi di yen;

prezzo: 99,99%;

tasso di interesse annuo: 3,9%, da pagare posticipatamente;

rimborso: 15 dicembre 1997, in unica soluzione;

commissioni: 0,30%;

netto ricavo: 124.612.500.000 di yen.

La seconda tranche, di durata decennale, con decorrenza 15 dicembre 1994, è regolata come segue:

importo nominale: 200 miliardi di yen;

prezzo: 99,54%;

tasso di interesse annuo: 5%, da pagare posticipatamente;

rimborso: 15 dicembre 2004, in unica soluzione;

commissioni: 0,325%;

netto ricavo: 198.430.000.000 di yen.

La terza tranche, di durata ventennale, con decorrenza 15 dicembre 1994, è regolata come segue:

importo nominale: 125 miliardi di yen;

prezzo: 100%;

tasso di interesse annuo: 5,5%, da pagare posticipatamente;

rimborso: 15 dicembre 2014, in unica soluzione;

commissioni: 0,50%;

netto ricavo: 124.375.000.000 di yen.

Art. 3.

La tranche del prestito di durata triennale sarà rappresentata da titoli, al portatore, per un valore nominale di 100.000 yen.

La tranche di durata decennale e quella di durata ventennale saranno rappresentate da titoli al portatore per un valore nominale di 1.000.000, 10.000.000 e 100.000.000 di yen.

I titoli saranno quotati presso la borsa valori di Lussemburgo.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi connessi e conseguenti alla emissione e gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto delle provvigioni di cui al precedente art. 2, nonché dell'importo a titolo di rimborso spese, così come disposto dal successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il 31 dicembre 1994.

Il finanziamento relativo alle tre tranches verrà rimborsato alle scadenze di cui al precedente art. 2.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro procederà al collocamento dei titoli in conformità al prospetto predisposto per l'emissione e registrato presso il Ministero delle finanze giapponese.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Daiwa Europe LTD. per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a Daiwa Europe LTD., che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione *una tantum* così come disposto dal precedente art. 2, nella misura percentuale calcolata sull'importo nominale relativo ad ogni singola tranche; verrà altresì corrisposto un importo forfettario pari 35.000.000 di yen, a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione o per atti strumentali inerenti alla medesima.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in yen a tasso fisso, corrispondenti alle tre tranches del prestito obbligazionario di cui all'art. 2 del presente decreto, con pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, pure denominati in altre valute.

Le somme dovute al Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2014 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni stessi e corrispondenti al cap. 4691 per l'anno in corso.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli anni 1997, 2004 e 2014, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa per gli anni stessi e corrispondenti al cap. 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7679

DECRETO 24 novembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° ottobre 1994, nona tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554 con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 settembre, 11 e 24 ottobre e 9 novembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° ottobre 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 137.902 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1994, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 1994, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una decima tranche dei certificati, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 200 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 settembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 settembre 1994, entro le ore 13 del giorno 29 novembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una decima tranche dei certificati di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 200 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della nona tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del citato decreto del 26 settembre 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° dicembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7639

DECRETO 24 novembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° agosto 1994, quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9 e 25 agosto, 9 e 26 settembre, 11 e 24 ottobre e 9 novembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 137.902 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno

accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quatttordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1997, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 dicembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 30 novembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quattordicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 dicembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per centoventuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 dicembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1997, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7640

DECRETO 24 novembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° agosto 1994, quindicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 9, 25 e 31 agosto, 9 e 26 settembre, 11 e 24 ottobre e 9 novembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 137.902 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo,

con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/1999, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 150 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 dicembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 30 novembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 dicembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centoventuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 dicembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7641

DECRETO 24 novembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° agosto 1994, decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 settembre 1994, n. 554, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 25 agosto, 9 e 26 settembre, 24 ottobre e 9 novembre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 novembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 137.902 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo,

con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° agosto 1994/2004, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 100 miliardi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° dicembre 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 29 novembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della decima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° dicembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centoventi giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° dicembre 1994.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7642

DECRETO 30 novembre 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di dicembre 1994, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti numeri 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 12,05 per cento il tasso di riferimento per il mese di novembre 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di dicembre 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1994 è pari al 13,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7667

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1994.

Trasformazione della dogana di Grado in sezione doganale dipendente dalla dogana di Monfalcone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 9 del citato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Ravvisata l'opportunità di adeguare l'attività ed i servizi dell'Amministrazione doganale alle attuali esigenze operative locali;

Decreta:

Articolo unico

La dogana di Grado, dipendente dalla circoscrizione doganale di Gorizia, è trasformata in sezione doganale di Grado, dipendente dalla dogana di Monfalcone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7643

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 1994.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Langhe».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Langhe», corredata dal parere della regione Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Langhe», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente modalità procedurali, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari, e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Langhe» ed è approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1995, con la denominazione di origine controllata «Langhe» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica «Langhe» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie od altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura vendita autorizzata fino ad esaurimento.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Langhe»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Langhe» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Composizione vigneti

La denominazione «Langhe» senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, «raccomandati» od «autorizzati» per la provincia di Cuneo.

La denominazione «Langhe» seguita da una delle seguenti specificazioni: Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Arneis, Favorita, Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Langhe», senza altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C.: «Langhe» Nebbiolo, «Langhe» Freisa, «Langhe» Arneis, «Langhe» Dolcetto, «Langhe» Favorita, «Langhe» Chardonnay.

Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. «Langhe», con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a D.O.C. e D.O.C.G. della provincia di Cuneo rispettivamente indicati, sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:

«Langhe» Nebbiolo:

vini a D.O.C.G. e D.O.C.: Barolo, Barbaresco, Nebbiolo d'Alba e Roero;

«Langhe» Dolcetto:

vini a D.O.C.: Dolcetto di Diano d'Alba, Dolcetto d'Alba, Dolcetto di Dogliani e Dolcetto delle Langhe Monregalesi.

«Langhe» Arneis:

vino a D.O.C.: Roero-Arneis.

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni, anche per più denominazioni di origine, per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni di denominazioni di origine, riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. o D.O.C.G. rivendicati.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Langhe» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:

«Langhe» senza alcuna specificazione, «Langhe» Nebbiolo, «Langhe» Dolcetto, «Langhe» Freisa, «Langhe» Favorita, «Langhe» Chardonnay:

l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

«Langhe» Arneis

l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.

Art. 4

Caratteristiche dei vigneti e delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i terreni collinari soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei terreni di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (lunghi, corti, misti) devono essere quelli generalmente usati e/o deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare, i vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500.

È vietata ogni pratica di irrigazione o forzatura

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva q.h/Ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Langhe» rosso	100	10,5
«Langhe» bianco	110	9,5
«Langhe» Nebbiolo	90	11
«Langhe» Freisa	90	10,5
«Langhe» Dolcetto	100	10
«Langhe» Arneis	110	9,5
«Langhe» Favorita	100	10
«Langhe» Chardonnay	100	10

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare.

Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Le eventuali maggiori rese non avranno diritti alla D.O.C.

È consentita, nella misura massima del 15% del volume, la correzione dei mosti o dei vini di cui all'art. 2 con mosti o vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi del presente disciplinare.

È consentito che i vini atti a divenire D.O.C.G. «Barolo» e «Barbaresco», siano posti in commercio, per il consumo, durante il periodo di invecchiamento, con le denominazioni «Langhe» o «Langhe» Nebbiolo purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, previa comunicazione del detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi di vigilanza.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Langhe» rosso:

colore: rubino, tendente al granato;
odore: caratteristico, vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di buon corpo;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

«Langhe» bianco:

colore: bianco paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, intenso;
sapore: delicato, armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.

«Langhe» Nebbiolo:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore: secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

«Langhe» Dolcetto:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

«Langhe» Freisa:

colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;
odore: caratteristico delicato;
sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.

«Langhe» Arneis:

colore: paglierino;
odore: caratteristico fine, intenso;
sapore: asciutto, fresco, delicato;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.

«Langhe» Favorita:

colore: paglierino;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco con retrogusto amarognolo;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.

«Langhe» Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero. profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Langhe» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

Nella designazione di tutte le tipologie della denominazione di origine Langhe è victato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, cascine, zone e località comprese nella zona delimitata dall'art. 3.

La denominazione di origine Langhe seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Freisa, Favorita, Chardonnay, può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo, purché le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e la produzione massima di uva ad ettaro non sia superiore a 80 quintali.

Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la denominazione «Langhe», immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», deve precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno.

La specificazione del vitigno deve essere altresì riportata in etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Langhe» e con lo stesso colore.

Nella presentazione e designazione dei vini a D.O.C. «Langhe» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tuttavia, per il vino a denominazione di origine «Langhe» senza alcuna specificazione detta indicazione è facoltativa.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la D.O.C. «Langhe» seguita da una delle seguenti specificazioni: Nebbiolo, Freisa, Arneis, Favorita, Dolcetto, Chardonnay, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la D.O.C. «Langhe» senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.

Art. 8.

Controlli aggiuntivi

La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati, può stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi delle uve, anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Langhe».

Art. 9.

Sanzioni

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte del vino e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/1992.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A7610

DECRETO 25 novembre 1994.

Criteri prioritari per l'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Vista la circolare di questo Ministero n. 60477 in data 17 giugno 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1994, con la quale sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti rientranti nel campo di applicazione dei citati regolamenti;

Considerato che occorre provvedere a predeterminare — nel rispetto delle norme regolamentari comunitarie ed in sintonia con le esigenze nazionali concernenti il comparto ittico definite nel piano settoriale in corso di approvazione — i criteri prioritari che devono presiedere alla individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento nell'ambito di ciascuna delle misure che compongono il ventaglio tipologico degli interventi strutturali ammissibili;

Visti i pareri favorevoli del comitato dei finanziamenti ex art. 23 della legge n. 41/1982, modificata dalla legge n. 165/1992, reso nelle riunioni del 20 e del 24 ottobre 1994 e della commissione consultiva centrale della pesca marittima, reso nella riunione dell'11 ottobre 1994;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12;

Decreta:

Art. 1.

Programmi operativi

1. Ai fini dell'inserimento nei programmi operativi i progetti concernenti gli interventi di sostegno in favore delle iniziative strutturali rientranti nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 2080/93 vengono graduati — in sede istruttoria anche ai fini della loro ammissibilità — secondo i criteri prioritari individuati negli articoli seguenti per ciascuna misura di intervento.

Art. 2.

Arresto definitivo di navi da pesca

1. I criteri applicabili sono stabiliti nel regolamento in materia di arresto definitivo delle navi da pesca, approvato con decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611.

Art. 3.

Riorientamento: associazione temporanea di impresa società mista

1. *A)* Iniziative per le quali sono utilizzati motopescherecci di più elevato tonnellaggio.

B) Iniziative per le quali sono utilizzati motopescherecci di maggiore vetustà.

C) Iniziative che offrono sufficienti garanzie dal punto di vista politico-economico con riferimento alle indicazioni fornite al riguardo dalla Unione europea.

D) Iniziative per le quali sono utilizzati motopescherecci non ammessi in precedenza ai benefici comunitari per ammodernamento o costruzione.

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie prioritarie sopra descritte sono prioritariamente considerate le iniziative che prevedono la cattura di risorse non oggetto di pesca abituale da parte della flotta italiana.

Art. 4.

Costruzioni di motopescherecci

1. *A)* Progetti che riguardano nuove costruzioni in sostituzione di pescherecci perduti accidentalmente e a seguito di naufragio nei tre anni anteriori alla presentazione della domanda.

B) Progetti di riconversione della pesca a strascico, traino pelagico, turbosoffiante e spadare ad altri sistemi di pesca.

C) Progetti con offerta di ritiro di tonnellaggio superiore a quella prevista (la previsione non si applica per la costruzione di unità fino a 10 TSL ovvero di turbosoffiante tipo).

D) Progetti con offerta di ritiro di naviglio più vetusto.

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie sopra descritte sono prioritariamente considerate le iniziative:

A) che ineriscono a segmenti della flotta che presentano capienza rispetto agli obiettivi del POP in ottemperanza dei relativi programmi settoriali;

B) che siano presentate da chi sia proprietario dell'unità da pesca offerta in demolizione da oltre tre anni;

C) per le quali sia richiesta la demolizione dell'imbarcazione offerta in ritiro;

D) che siano presentate da imprese iscritte nei compartimenti della Sardegna nei limiti del plafond determinato ai sensi del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 5.

Ammodernamento dei motopescherecci

1. *A)* Progetti che comportano riconversione dei sistemi «strascico» e «reti da posta derivanti» (spadare) in altri sistemi di pesca.

B) Unità destinate ad esercitare la pesca al di fuori del Mar Mediterraneo.

C) Unità che esercitano la pesca con sistemi diversi dallo stracico, traino pelagico, turbosoffiante, reti da posta derivanti (spadare).

D) Unità che possono esercitare la pesca a strascico, turbosoffiante.

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie prioritarie sopra descritte, le iniziative sono ordinate in base ai seguenti criteri:

A) *A*.1) ammodernamento di imbarcazioni da 11 a 30 anni di età;

A.2) ammodernamento di imbarcazioni fino a 10 anni di età;

A.3) ammodernamento di imbarcazioni con oltre 30 anni di età;

B) ammodernamento di imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna.

Art. 6.

Acquacoltura

1. Consolidamento della produzione:

A) adeguamento delle tecnologie, ivi comprese quelle finalizzate alla compatibilità ambientale;

B) produzione di specie innovative;

C) progetti di più elevato interesse sotto il profilo occupazionale.

2. Sviluppo di attività innovative:

A) integrazione o riconversione dell'attività di pesca;

B) produzione di specie innovative;

C) progetti di più elevato interesse sotto il profilo occupazionale.

3. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 le iniziative sono prioritariamente considerate in base ai seguenti criteri:

A) costo del progetto (priorità alle iniziative con spesa di investimento massima di 3.500 milioni e 4.000 milioni per quelle che prevedono la realizzazione di unità di riproduzione);

B) redditività dell'impianto;

C) possesso della concessione edilizia o demaniale (di quest'ultima è considerata equipollente l'anticipata occupazione).

Art. 7.

Attrezzature dei porti di pesca

1. *A)* Miglioramento delle strutture e delle attrezzature finalizzate ad aumentare la sicurezza nelle operazioni di imbarco e sbarco.

B) Strutture ed attrezzature per la conservazione e la lavorazione dei prodotti ittici.

C) Strutture ausiliarie all'attività delle unità di pesca (rifornimento ghiaccio, acqua e carburante).

D) Magazzini per le attrezzature della pesca.

E) Interventi sulle attrezzature cantieristiche per migliorare il servizio offerto alla marineria.

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie prioritarie sopra descritte, le iniziative sono ordinate in base ai seguenti criteri:

A) iniziative presentate da enti locali;

B) iniziative localizzate ove le marinerie pescherecce sono più numerose;

C) iniziative localizzate in zone portuali carenti di attrezzature.

Art. 8.

Impianti per la trasformazione e la commercializzazione

1. Realizzazione di nuovi impianti:

A) iniziative finalizzate alla integrazione dell'attività produttiva;

B) iniziative la cui produzione venga prevalentemente destinata ai mercati esteri per contribuire alla riduzione del deficit della bilancia dei pagamenti;

C) iniziative che rivestono particolari aspetti occupazionali;

D) iniziative che introducono in maniera significativa adeguamenti tecnologici atti a razionalizzare i processi produttivi.

2. Ammodernamento degli impianti esistenti:

A) interventi volti ad adeguare gli impianti ai requisiti normativi igienico-sanitari;

B) aggiornamento tecnologico per migliorare la competitività ed incrementare il valore aggiunto;

C) informatizzazione dei sistemi distributivi ed introduzione di procedure automatiche per l'accertamento del controllo di qualità nei processi produttivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A7644

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Firenze in data 26 febbraio 1993 e 21 febbraio 1994;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 giugno 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco degli insegnamenti opzionali relativi al corso di laurea in storia, indirizzo antico, di cui all'art. 71, viene aggiunta la seguente disciplina:

religioni del Vicino Oriente antico.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 7 ottobre 1994

Il pro-rettore: ZAMPI

94A7646

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Caterina dello Ionio

Con decreto 12 luglio 1994, n. 406/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, tratto di alveo abbandonato del fosso Petruso, segnato nel catasto del comune di S. Caterina dello Ionio (Catanzaro) al foglio n. 34, particella 442, della superficie di mq 160, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 giugno 1992, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

94A7650

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Marinetti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona, numero di repertorio 58804, consistente nella somma di L. 59.707.209.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Antonino Di Grazia con testamento pubblico registrato a rogito dott. Giulio Flora, notaio in Trieste, numero di repertorio 46449, consistente in titoli di Stato del valore nominale di L. 12 000 000

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Di Fazio con testamento olografo pubblicato per atto avv. Pietro Sibelli, notaio in Alassio, numero di repertorio 109/390, consistente nella somma di L. 50 000.000.

94A7651

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Ippolito Nievo, in Roma

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 ottobre 1994, alla Fondazione Ippolito Nievo, con sede in Roma, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato il relativo statuto.

94A7657

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Il Gremio, in Roma

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 ottobre 1994, alla Fondazione Il Gremio, con sede in Roma, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato il relativo statuto.

94A7658

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
724 AR	Vergato S.r.l.	Arezzo	2
27 TA	Gradanti Graziella	Taranto	1
145 VR	Nicolis Nerio	S. Martino B.A.	3
1648 VI	Lacchetti Ida	Trissino	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1275 AL	Libralesso e Ferrando di Giorgio Ferrando e C.S Ivan	Valenza
1148 AR	Fantasie in oro e in argento di Bronzi Stefano & C.	Arezzo
1217 AR	Orometalli S.r.l.	Laterina
9 BL	Gold Europa S.r.l.	Limana
23 BL	Gibsy S.n.c.	Cortina d'Ampezzo
733 FI	Pestellinie Naldini S.n.c.	Firenze
874 FI	Chilleri Claudio	Prato
194 GE	Seppia Natale e Marescalchi Sergio	Genova
20 ME	Nicosia Gaetano dei fratelli Nicosia Antonino e Mario	Milazzo
731 NA	Liberace Leo	Torre del Greco
20 PI	Ferretti Anna	Capannoli
42 PI	«Tu donna estrosa» di Caforio Paola S. S.n.c.	Pisa
265 TO	Garzia Giuseppe	Torino
379 VA	Laboratorio orafo di Tucci Dario	Gallarate
1436 VI	Miola Massimo	Vicenza
1532 VI	MA.RA.Gold di Marchetto Lorenzo, Massignani Filiberto & C. S.n.c.	Trissino
1771 VI	Tirabosco Renato	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1115 AR	Baldi Andrea	Arezzo	4
345 PD	Utilia S.r.l.	Fontaniva	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1179 AR	L'oro degli etruschi di Mascia Simonetta	Arezzo

94A7648

Autorizzazione alla S.p.a. Centro intermodale Adriatico in Marghera, ad istituire un magazzino generale di deposito

Con decreto ministeriale 4 novembre 1994 la S.p.a. Centro intermodale Adriatico, con sede in Marghera, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale di deposito, sito in Marghera (Venezia), via dell'Elettricità, 21.

94A7649

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare di Quarto ad accettare una donazione

Con decreto n. 310/94/1-2 del 28 settembre 1994 del prefetto della provincia di Forlì il direttore pro-tempore della direzione didattica statale di Sarsina è stato autorizzato ad accettare la donazione di materiale librario, tecnico e scientifico del valore complessivo di L. 3.024.950 disposta dal sig. Bettini Giovanni.

94A7652

Autorizzazione alla scuola elementare L. Mariani ad accettare una donazione

Con decreto n. 235/94/1-2 del 28 settembre 1994 del prefetto della provincia di Forlì la direttrice pro-tempore della direzione didattica di Sogliano al Rubicone è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotografica Canon Prima 5 del valore di L. 220.000 disposta dal comune di Roncofreddo.

94A7653

Autorizzazione alla scuola materna di Capannuccia, dipendente dalla direzione didattica di Bagno a Ripoli - 2° circolo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Firenze, prot. n. 875 del 21 settembre 1994, il direttore didattico di Bagno a Ripoli - 2° circolo, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un forno da incasso del valore di L. 600.000 in favore della scuola materna di Capannuccia offerto dalla sig.ra Sonia Cortecci.

94A7654

Autorizzazione alla scuola materna di Tolmezzo-Terzo, dipendente dalla direzione didattica di Tolmezzo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Udine, prot. n. 6414 del 1° ottobre 1994, il direttore didattico di Tolmezzo è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotografica del valore complessivo di L. 300.000 in favore della scuola materna di Tolmezzo-Terzo, offerta dall'agenzia dell'Alleanza assicurazioni di Tolmezzo.

94A7655

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1994 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Salaria n. 290, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Giannina Belli, nata a Ferrara il 4 agosto 1922 ed ivi deceduta, con testamento pubblico inscritto al repertorio generale degli atti tra vivi in data 18 giugno 1991, repertorio n. 24524, per atti del dott. Sergio Cacchi, notaio in Ferrara.

L'eredità consiste nel lascito della somma di L. 200.000 mensili per un periodo di cinque anni.

94A7656

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Istituto di tutela ed assistenza lavoratori, con sede in Roma, via Po n. 162, per il prezzo di L. 228.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di quattro vani e servizio igienico sito in Venezia/Mestre, corso del Popolo n. 241, come da rogito per notaio dott. Carlo Bordieri, repertorio n. 54727 del 14 giugno 1993.

94A7647

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 dicembre 1994

Dollaro USA	1616,83
ECU	1958,30
Marco tedesco	1025,58
Franco francese	299,11
Lira sterlina	2530,66
Fiorino olandese	915,84
Franco belga	49,879
Peseta spagnola	12,287
Corona danese	262,32
Lira irlandese	2486,04
Dracma greca	6,654
Escudo portoghese	10,037
Dollaro canadese	1174,59
Yen giapponese	16,181
Franco svizzero	1213,65
Scellino austriaco	145,69
Corona norvegese	235,79
Corona svedese	214,90
Marco finlandese	330,50
Dollaro australiano	1246,90

94A7710

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 14, dopo il comma 3, va aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1994 sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione possono esserlo negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.».

94A7709

Comunicato relativo alle note annesse alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 1994, n. 584, recante: «Misure urgenti in materia di dighe». (Ripubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1994).

Nelle note trascritte in calce all'art. 5 del testo coordinato citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 88, seconda colonna, nella lettera *a)* del comma 3 dell'art. 24 del regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con D.P.R. n. 85/1991, sono soppresse le parole: «valuta altresì, ai sensi dell'art. 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;»;

a pag. 89, prima colonna, nel testo dell'art. 28 del medesimo regolamento, in luogo di: «... i *provvedimenti* regionali alle opere pubbliche ...», si legga: «... i *provveditorati* regionali alle opere pubbliche ...».

94A7678

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300